

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1997

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(875) *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(1031) *Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 12, 16, 17 e <i>passim</i>
BUCCIERO (AN)	15
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.	13, 16, 17 e <i>passim</i>
LOMBARDI SATTRIANI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione.	12, 13, 15 e <i>passim</i>
LORENZI (Lega Nord-per la Padania indep.)	17, 19
MARRI (AN)	15, 17, 19
MASULLO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	20
MONTICONE (PPI)	17

(1658) *Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
BEVILACQUA (AN)	3
BRIENZA (CCD), relatore alla Commissione	2
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	2

(2247) *Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CAMPUS, (AN), relatore alla Commissione.	3, 7, 9 e <i>passim</i>
DE ANNA (Forza Italia)	5
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	4, 7, 9 e <i>passim</i>
MASULLO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	6
MONTICONE (PPI)	5, 11, 12
OCCHIPINTI (Misto-Rete l'Ulivo)	5, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1658) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche».

Prego il senatore Brienza di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il Governo ha presentato questo disegno di legge, composto di due articoli, per sanare formalmente una situazione già di fatto esistente e non contestata da nessuno: fino ad oggi, infatti, i contributi alla cinematografia sono stati elargiti in base a un provvedimento interno amministrativo, cioè mediante circolare. Ma la Corte dei conti ha posto in dubbio l'ammissibilità di tale prassi, perchè gli impegni di spesa devono essere previsti da un atto legislativo.

Il disegno di legge in esame, pertanto, senza innovare nulla in materia di contributi alla cinematografia, si limita ad autorizzare espressamente la corresponsione di acconti su contributi e sovvenzioni deliberati in favore di attività cinematografiche. L'articolo 1 accerta la possibilità di corrispondere acconti sull'importo dei contributi e delle sovvenzioni concessi sul fondo; l'articolo 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di corresponsione degli acconti.

Per tali ragioni, raccomando una rapida approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo si associa pienamente alle considerazioni svolte dal relatore Brienza. Il presente disegno di legge mette ordine nella materia della corresponsione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche, rispondendo ai quesiti posti dalla Corte dei conti, e inoltre si inserisce in un quadro di aiuti all'industria cinematografica. In un settore precario come quello del cinema, una incertezza applicativa determina ulteriori difficoltà: questo disegno di legge nasce proprio dalla necessità di conferire certezza giuridica alla possibilità di

erogare contributi a favore dell'industria cinematografica o delle associazioni che si muovono intorno al cinema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.

2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonchè a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

È approvato.

Art. 2.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEVILACQUA. Il disegno di legge in esame, come è stato detto, non introduce innovazioni, ma si limita a conferire certezza giuridica ad una situazione già esistente. Pertanto il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

*(2247) Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti», approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Campus di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 1, recepisce le indicazioni pervenute al Governo tanto dalla Commissione istruzione quanto dalla Commissione sanità già all'epoca dello svolgimento dei fatti. Nell'anno accademico 1995-1996, infatti, in numerose scuole di specializzazione furono ammessi dei medici in soprannumero e si determinò anche una situazione di disparità fra le varie università dal momento che solo alcune di esse consentirono l'ammissione di laureati che ancora non avevano sostenuto l'esame di Stato.

Si rese necessario quindi prevedere il riassorbimento del soprannumero nell'anno accademico successivo, mediante il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403. Ma in sede di esame di tale provvedimento da varie parti fu rilevato che concentrare il riassorbimento del soprannumero nel solo anno accademico successivo avrebbe comportato una grave penalizzazione sia per gli studenti che si sarebbero laureati in quell'anno, perchè avrebbero avuto un minor numero di sbocchi, sia per le stesse specializzazioni che avrebbero avuto un numero ridotto di specializzandi nel primo anno e in quelli successivi. Pertanto il Governo venne sollecitato da varie parti politiche ad adottare gli opportuni provvedimenti per diluire il riassorbimento (che viene imposto anche dalle norme comunitarie) nell'arco dei tre accademici dal 1997 al 2000.

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, dovrebbe perseguire appunto questo obiettivo, se così deve essere interpretata – e su questo chiedo chiarimenti al Governo – la dizione contenuta nell'articolo 1 che recita: «nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257». In altre parole, se i posti in soprannumero sono portati in detrazione nell'ambito di una programmazione triennale, il provvedimento merita un giudizio positivo; se invece la norma dovesse essere interpretata quale un semplice rinvio del problema all'anno accademico 1997-1998, il giudizio del relatore e, credo, della Commissione sarebbe diverso.

Comunque, se il disegno di legge può essere interpretato – come noi abbiamo interpretato, spero, correttamente – nel senso che il riassorbimento del soprannumero sarà diluito nell'arco di una programmazione triennale, ritengo che il problema che si sta trascinando da due anni verrebbe risolto nella maniera più indolore e meno nociva per quegli studenti che attendono di avere dalle scuole di specializzazione almeno una qualificazione, se non un posto di lavoro.

PRESIDENTE. Poichè mi pare che la richiesta di chiarimento del relatore sia, per così dire, preliminare alla discussione, chiedo al Sottosegretario di precisare l'orientamento del Governo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il relatore ha già richiamato i precedenti ed ha

spiegato come si è addivenuti allo sfioramento della programmazione per il triennio 1994-1997, determinatosi per l'anno accademico 1996-1997. Debbo ricordare che in occasione di precedenti dibattiti parlamentari, quando si trattò di convertire in legge il decreto che a suo tempo provocò lo sfioramento, il Governo, da me rappresentato, assume l'impegno, rispetto ad ordini del giorno presentati da vari Gruppi parlamentari, di risolvere il problema dello sfioramento prodottosi nell'anno accademico 1996-1997 nell'ambito della nuova programmazione per il triennio accademico 1997-2000.

Al di là della formulazione della norma in esame, che è tale per ragioni di urgenza e per il fatto che il provvedimento di programmazione per il nuovo triennio è un provvedimento amministrativo, da emanarsi di concerto dal Ministero dell'università e dal Ministero della sanità, al di là della formulazione della norma, dicevo, che intende ottenere il risultato immediato (e già siamo molto in ritardo) che per l'anno accademico 1997-1998 si possa operare l'auspicato recupero dei posti, non ho alcuna difficoltà a confermare l'impegno del Governo a definire la soluzione del problema nell'ambito della nuova programmazione triennale, in modo da rientrare definitivamente e da poter risolvere interamente il problema.

Quindi, il riassorbimento avverrà nell'ambito della programmazione per il nuovo triennio, in modo da non portare a riduzioni del numero di borse assegnate per nessuno dei tre anni, ove naturalmente si reperiscano le necessarie risorse finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, ricordo di essere stato relatore alla Commissione sul disegno di legge di conversione di quel decreto-legge n. 341 il cui intento era di riassorbire questo soprannumero. All'epoca si parlava di un anno, perchè si riteneva urgente chiudere il discorso nel triennio 1993-1996, però sono convinto che l'intento, testè ribadito dal Governo, di diluire il riassorbimento nell'arco del nuovo triennio sia corretto e debba essere condiviso.

MONTICONE. Signor Presidente, comprendo le ragioni esposte e inoltre apprezzo l'intenzione del Governo. Ritengo tuttavia che la formulazione del disegno di legge non sia felice, perchè una qualunque istanza amministrativa applicherebbe il dettato dell'articolo 1 all'anno accademico 1997-1998.

Quindi io domando se il Governo non ritenga opportuno, in questa sede, riformulare la norma in modo da dire esplicitamente che i posti sono portati in detrazione a quelli da assegnare nell'ambito della programmazione triennale 1997-2000.

DE ANNA. Signor Presidente, credo di conoscere abbastanza l'argomento, dal momento che ho la fortuna di dirigere non una ma ben due scuole di specializzazione, e ricordo bene che lo sfioramento fu dovuto al proposito di non penalizzare proprio gli studenti più bravi, quelli

che si erano laureati con la tabella 18 e che quindi non facevano in tempo ad esibire anche l'esame di Stato. Di conseguenza, fu data la possibilità di iscrivere in soprannumero tutti quegli studenti che avevano superato il concorso. Oggi giustamente bisogna rientrare e io penso che tre anni siano sufficienti a realizzare questo rientro, tenendo anche presente che ci sono delle scuole di specializzazione che, per statuto, possono avere anche un solo studente iscritto e quindi potrebbero venirsi a trovare, in un certo anno, senza nessun iscritto.

Ma il problema a mio avviso va ben oltre, perchè bisogna inquadrarlo nell'ottica europea relativa alla riforma delle scuole di specializzazione. L'università si è già adeguata perchè ha riformato le scuole e ne ha ridotto drasticamente il numero, tuttavia resta il problema dei costi. Ogni specializzando ha un costo che si può calcolare in circa 30 milioni l'anno, che paga direttamente il Ministero dell'università, al quale vanno aggiunti circa 70 milioni che corrispondono al costo dei docenti (infatti le scuole di specializzazione con trenta o più docenti ormai non specializzano che trenta persone circa); considerato che per conseguire la specializzazione occorrono in media cinque anni, ne deriva che alla fine un medico specializzato costa allo Stato circa 500 milioni, per poi finire magari disoccupato; e si tratta, possiamo dire, dalla parte migliore del paese. Non possiamo continuare ad illudere questi giovani fino ai 30-32 anni per poi metterli nella schiera dei disoccupati. Auspico quindi che si realizzi al più presto uno stretto coordinamento fra il Ministero dell'università e il Ministero della sanità per attuare una programmazione che permetta a questi specialisti, ormai medici maturi, di essere assunti.

Questo secondo me è il vero problema, che si inquadra nel problema più generale della carenza di lavoro che c'è nel nostro paese.

Il mio Gruppo voterà comunque a favore di questo disegno di legge, soprattutto in relazione al fatto che i posti vengano riassorbiti nell'arco dei tre anni.

MASULLO. Come sappiamo, questa vicenda, nella quale sono in conflitto interessi collettivi e legittimi interessi individuali, si sta trascinando da parecchi anni. È senz'altro necessario prevedere un riassorbimento dei posti in soprannumero ed è auspicabile che il Governo si impegni a trovare una soluzione affinché ciò avvenga nell'arco di tre anni.

Vorrei sottolineare che in ogni caso rimane un danno per chi vorrebbe accedere alle scuole di specializzazione ma, rispetto agli anni preceenti, ha a disposizione un numero ridotto di posti; però bisogna pur trovare una soluzione. Se, come ha chiesto anche il senatore Monticone, il Governo introducesse a garanzia una norma esplicita relativamente al riassorbimento del soprannumero nel triennio, questo rappresenterebbe comunque il male minore e anche noi concorderemmo con questa soluzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ho appreso ora che la 5^a Commissione avrebbe testè espresso parere contrario, ma senza fare riferimento all'insufficienza della copertura finanziaria (*ex* articolo 81 della Costituzione). Tale parere, pertanto, non preclude l'ulteriore *iter* del disegno di legge. Può darsi però che la Commissione bilancio abbia sollevato gli stessi dubbi avanzati anche dal relatore e dai senatori Monticone e Masullo, quindi potrebbe essere opportuno un rinvio per comprendere le motivazioni del giudizio negativo.

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti, i quali hanno confermato le perplessità che avevo già espresso. Il riferimento preciso all'anno accademico 1997-1998, anche se seguito dall'espressione «nell'ambito della programmazione», può creare sconcerto, almeno in sede di interpretazione. Ribadisco quindi la necessità di essere chiari sul fatto che ci stiamo riferendo ad una programmazione triennale.

Un altro problema è rappresentato dalla copertura finanziaria per l'attuazione di queste disposizioni. Si dice all'articolo 1 del disegno di legge: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate». Le quote del Fondo sanitario nazionale però sono tutte vincolate e quindi il Governo dovrebbe precisare a quali di esse si attinge; altrimenti viene indicata una copertura fittizia.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Onorevoli senatori, vorrei segnalare che l'approvazione definitiva del testo in esame è estremamente urgente. Il Governo, infatti, conformandosi al citato decreto-legge n. 314, l'8 gennaio 1997 ha emanato un decreto ministeriale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo gennaio) con il quale ha ridotto di circa 900 posti le borse di studio per l'anno accademico 1996-1997.

Siamo già alla fine di marzo. La ragione per cui la Camera ha rapidamente licenziato questo disegno di legge è quella di poterci consentire in tempi strettissimi di assegnare i posti recuperati almeno per l'ultimo scorcio dell'anno accademico. È quindi necessario approvare il testo trasmesso dalla Camera in modo che il provvedimento venga licenziato definitivamente.

A proposito di quanto ha osservato il senatore Monticone, vorrei precisare che la programmazione triennale 1997-2000 è ancora da fare. Quindi, se nel testo si inserisse una norma che stabilisse il riassorbimento del soprannumero nell'arco dei tre anni, non avremmo alternative. Il disegno di legge invece si limita semplicemente a riportare, per ora, il soprannumero al 1997-1998. Questa operazione, a mio parere, dovrebbe consentire di superare le obiezioni della Commissione bilancio e favorire l'approvazione celere del successivo provvedimento di programmazione che sarà adottato di concerto tra il Ministero dell'università e quello della sanità.

Ripeto, l'impegno politico del Governo è di valutare se, nell'arco del triennio, sia possibile reperire le maggiori risorse necessarie per finanziare 900 posti in più, onde evitare contrazioni di posti anche negli anni successivi. Diversamente, come osservava il senatore Masullo, penalizzeremmo studenti e scuole non più per un anno, ma per tre anni ancorchè per l'identico numero complessivo. Si tratta, quindi, di un'operazione particolarmente delicata e complessa. Pur condividendo, da un punto di vista formale, le obiezioni che sono state fatte, devo evidenziare che una modifica del disegno di legge causerebbe una rigidità che non sarebbe superabile in alcun modo, rendendo necessario prevedere fin da ora la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni e i rilievi fatti dal senatore De Anna, vorrei precisare che le borse di studio delle scuole di specializzazione, come risulta anche dal disegno di legge, sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il Ministero dell'università affronta invece i costi della docenza. È chiaro che la maggior parte degli specializzati viene assorbita dal Servizio sanitario nazionale, ma esiste anche una quota di essi che non trova sbocco negli organici del Servizio stesso. E comunque vero che anche in questo caso, come già per i laureati in medicina, si verifica una sfasatura fra il numero degli specializzati e le capacità di assorbimento del Servizio sanitario nazionale e, più in generale, del mercato.

Noi come Ministero dell'università, in base anche ad un voto espresso dall'Aula del Senato quando fu discusso il disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge, abbiamo incaricato un apposito gruppo di lavoro ministeriale di mettere a punto una proposta che ridefinisca un pò tutta la problematica delle scuole di specializzazione, sia per quanto riguarda la programmazione, che allo stato attuale è una programmazione di carattere «storico» (cioè non è una programmazione che attiene, appunto, al futuro, alle evoluzioni, ma è una programmazione che fa riferimento a una situazione storicamente data), sia per quanto riguarda la trasparenza degli accessi, che è un altro problema che in quella seduta l'Aula del Senato sollevò con particolare vigore, e conseguentemente anche il problema di procedure uniformi sul territorio nazionale, che diano garanzia di trasparenza per tutti i laureati in medicina che legittimamente aspirano alla specializzazione.

Infine, voglio ricordare che nella nuova programmazione triennale incontreremo un limite rappresentato dal reperimento delle risorse finanziarie per scaricare sul triennio il riassorbimento del soprannumero senza danneggiare di nuovo i neo-laureati, consentendo loro quindi di ritrovare lo stesso numero di posti di specializzazione. Non avremo invece il problema del tetto numerico perchè, come sapete (cito a memoria, spero di non sbagliare), la programmazione triennale prevede 6.500 posti per anno, ma ne vengono attualmente coperti con borse di studio 4.900 circa. Potremo quindi riassorbire il soprannumero prodottosi nell'anno 1995-1996, e protrattosi sull'anno accademico 1996-1997, rimanendo comunque nell'ambito del tetto numerico complessivo. Trattandosi però di attivare un maggior numero

di borse di specializzazione, è chiaro che il recupero nel nuovo triennio di programmazione esige una copertura finanziaria.

Per gli indicati motivi la disposizione è dettata, per ora, come semplicemente di slittamento provvisorio del soprannumero sull'anno 1997-1998.

PRESIDENTE. Anche dal punto di vista economico: su questo bisogna essere chiari.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sì, anche dal punto di vista economico. Con l'impegno politico del Governo di ristudiare il problema.

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Io avevo interpretato il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 come un decreto da modificare in quanto il Governo praticamente fa slittare i 900 posti e al riguardo mi giunge una conferma. Sono dunque ancora più perplesso, perchè infatti il Governo conferma ciò che prima paventavo, cioè che il decreto si scarica tutto sull'anno accademico 1997-1998.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Temporaneamente.

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Si spera: e io spero che si possa diluire. Già nel dibattito precedente si fece riferimento al fatto che non era stato superato il numero dei posti programmato, perchè il tetto numerico di questi posti non si raggiunge mai, ma era stato superato il numero delle borse realmente disponibili e quindi si pensava (ed io ero uno di coloro che lo pensavano) che diluendo il riassorbimento in un triennio fosse più facile ottenere una copertura finanziaria. Ora però lascio alla Commissione il compito di valutare la dichiarazione del Governo secondo la quale con questo disegno di legge stiamo solo spostando di un anno il problema: il che vuol dire che l'anno prossimo ci possiamo trovare di fronte allo stesso problema.

Io apprezzo l'impegno, dichiarato dal Governo in questa sede, di trovare la copertura finanziaria anche per gli altri due anni che compongono il triennio, però devo ricordare, anche a nome di tutti quei giovani medici che stanno premendo fuori dell'università, che se coloro che si laureano oggi sono interessati a quest'anno, l'anno prossimo avremo i nuovi laureati che saranno interessati a quell'anno; quindi mi pare che il provvedimento abbia la funzione di un semplice provvedimento tampone.

Prendiamo dunque atto che questo è un provvedimento tampone che porta a «scalare» su tempi migliori: è ciò che al momento si può fare, anche se forse, come è stato anche suggerito dal senatore Monticone, si poteva fare un calcolo un pò più largo e utilizzare veramente tutta la programmazione sul Fondo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Però la programmazione dobbiamo farla, nel

senso che la programmazione è un provvedimento amministrativo, mentre la legge, come mi insegna il relatore, è un provvedimento di altra natura. Quindi noi, nel fare la programmazione triennale, valuteremo il problema.

Devo anche dire che qui rappresento il Governo per il Ministero dell'università; manca il rappresentante del Governo per il Ministero della sanità, mentre la programmazione delle scuole di specializzazione è un atto ministeriale di concerto dei due Ministeri. Nondimeno, credo di poter dire anche a nome del Ministero della sanità, che pure io qui non rappresento, che c'è l'impegno a trovare la soluzione nel senso auspicato dalla Commissione.

Diversamente, se noi ci vincolassimo per legge a scaricare il soprannumero nel triennio, vorrebbe dire che questi posti li potremmo portare solo in detrazione, avendo a che fare con un criterio vincolante per la futura programmazione triennale, quale quello di disporre, per esempio, che si portino 300, 300 e 300 posti in detrazione per ciascuno dei tre anni.

Ho detto che l'impegno del Governo, risolto il problema per l'anno accademico 1996-1997 con questa misura-ponte, sarebbe quello di cercare le necessarie coperture finanziarie per non avere contrazione di posti neanche «spalmata» nel triennio, bensì per recuperare per intero tutti i posti nel triennio 1997-2000.

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Concludo rapidamente dicendo che, alla luce di quanto dichiarato dal Governo – rafforzato da un ordine del giorno che mi permetto di presentare alla Commissione e al Governo per l'approvazione – e recependo la richiesta che ci arriva da parte dei laureati che aspirano ad entrare nelle scuole di specializzazione, propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

L'ordine del giorno è il seguente:

«La Commissione istruzione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2247, recante disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti,

considerato che a gran parte delle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 è stato assegnato, per disposizione di legge, un numero di specializzandi in eccedenza rispetto ai posti programmati e che tale soprannumero deve essere compensato negli anni accademici successivi,

impegna il Governo

ad effettuare tale recupero nell'ambito della programmazione globale per il triennio 1997-2000, sul numero totale delle borse e non a scapito delle singole scuole di specializzazione».

0/1/2247/7^a

IL RELATORE

Il problema che si pone in molte sedi universitarie è che rischiano di avere in un certo anno dei posti in soprannumero non richiesti e di

avere dei posti in meno quando sono necessari. Noi auspichiamo che ciò non avvenga, anche sulla base delle promesse e degli impegni del Governo: la programmazione non deve avvenire in base al principio per cui se una sede ha avuto due posti in più in un certo anno se ne vede sottrarre due in un altro anno, ma deve prevedere una redistribuzione armonica su tutto il territorio nazionale, altrimenti può penalizzare le singole scuole di specializzazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Campus, insiste per la votazione?

CAMPUS, *relatore alla Commissione*. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1/2247/7^a, presentato dal relatore e accolto dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

MONTICONE. Annuncio che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MONTICONE. Anche su questo articolo mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MONTICONE. Signor Presidente, mi astengo dalla votazione sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(875) Zecchino ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 875 e 1031.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso e rinviata nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Ricordo che nella seduta del 29 ottobre il senatore Lombardi Satriani aveva svolto la sua relazione e che nella seduta del 12 novembre non vi sono state richieste di intervento in discussione generale: pertanto, possiamo ora passare all'esame degli articoli.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a. La Commissione giustizia, però, non si è ancora espressa sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Propongo di adottare il disegno di legge n. 1031, di iniziativa del Governo, quale testo base per la discussione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1031:

Art. 1.

(Oggetto)

1. I documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e 6, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «I documenti» inserire la seguente: «multipli».

1.1

IL RELATORE

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è finalizzato:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

È approvato.

Art. 3.

*(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
 - a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manifesti;
 - i) musica a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti fotografici su qualsiasi supporto e realizzati con qualsiasi procedimento tecnico;
 - n) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
 - o) documenti multimediali;
 - p) registrazioni sonore;
 - q) videoregistrazioni;
 - r) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 - s) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
 - t) programmi radio e teletrasmessi.
2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 9 stabilisce i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) cartoline illustrate;».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«*m*) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;»

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«*p*) incisioni e registrazioni sonore;».

3.5

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «di pregio» fino a: «fuori commercio.».

3.3

MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. I documenti destinati al deposito legale non possono essere offerti in vendita o altrimenti distribuiti se privi dell'attestazione, ad opera del soggetto obbligato di cui all'articolo 4, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di deposito ai sensi della presente legge».

3.4

BUCCIERO

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

MARRI. Con l'emendamento 3.3 si propone di sopprimere parte del comma 3, dalle parole «di pregio» fino a «fuori commercio», perchè le edizioni speciali comprendono già le edizioni di pregio e quelle numerate. Inoltre ritengo inutile sottoporre all'obbligo di deposito le edizioni fuori commercio, perchè eventuali inadempimenti non verrebbero multati nè sanzionati in alcun modo. A mio avviso va dunque eliminato il riferimento a queste edizioni, anche perchè chi fa un'edizione fuori commercio in genere vuole destinarla ad una cerchia ristretta di persone o intende omaggiare qualcuno.

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 3.4 va collegato all'emendamento 4.4, anch'esso da me presentato, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 4 che in sostanza prevede una consegna *a posteriori* del documento. La mia esperienza di membro della Commissione di vigilanza per la biblioteca del Senato (che credo possa essere con-

fortata anche dal senatore Masullo che è il presidente di tale Commissione) mi fa dire che spesso, come è accaduto nella nostra biblioteca, una volta avvenuta la distribuzione ci si dimentica di consegnare i testi, oppure lo si fa dopo mesi e dopo varie sollecitazioni. Con l'emendamento 3.4 io propongo allora di invertire i tempi, cioè di costringere a depositare il documento prima della distribuzione.

L'emendamento in oggetto è collegato anche con l'emendamento 8.3 il relazione all'attestazione di cui deve munirsi il soggetto: con l'emendamento 8.3 in caso di falsa attestazione si prevede la comminazione di una sanzione penale, perchè si tratta appunto di un falso.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Penso che si possa accogliere l'emendamento 3.3, perchè le motivazioni che il collega Marri ha addotto appaiono convincenti.

PRESIDENTE. L'emendamento suscita in me alcune perplessità: perchè dovremmo sottrarre al deposito legale un testo di pregio che abbia un significato storico o di documentazione nel caso in cui sia fuori commercio? Il fatto che un'opera simile sia fuori commercio ha significato solo dal punto di vista economico, mentre il deposito legale vuole valorizzare l'importanza dell'opera come documentazione storica. Penso, per esempio, alle pubblicazioni che fanno le banche, magari sulla storia di interi territori. Io sono un amatore di queste opere e quindi non sono d'accordo che per il solo fatto di essere fuori commercio non siano soggette al deposito legale.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Lei ha ragione, signor Presidente, ma vorrei far presente che purtroppo le biblioteche si trovano davanti al problema di una crescita che impone la ricerca affannosa di spazi. La biblioteca nazionale avanza di un chilometro all'anno: è una cosa spaventosa, presto ci sarà un numero di libri superiore allo spazio disponibile. Per questo motivo sarebbe opportuno operare delle drastiche selezioni, anche a costo di infrangere quel principio di onnicomprensività, pur utile astrattamente, di cui lei si è fatto portatore.

MONTICONE. Comprendo la necessità di contenere gli spazi destinati ai libri e alle pubblicazioni da depositare, ma diventa molto difficile operare una selezione preventiva. Come si fa giudicare se una edizione fuori commercio è importante o meno, cioè se deve essere salvata rispetto ad altri testi? Quindi condivido il parere del Presidente: nella storia dell'Ottocento, per esempio, vi sono edizioni di straordinari testi «per nozze» di poeti grandissimi che sono fuori commercio, come lo sono anche i diari di combattenti della prima guerra mondiale. Posso anche citare con precisione queste edizioni.

Quindi, pur valutando la fondatezza della preoccupazione manifestata, sono contrario all'emendamento 3.3 poichè credo che quello dello spazio sia un problema più generale che dev'essere risolto in altro modo.

MARRI. Vorrei soffermarmi un momento su questo problema facendo riferimento a quello che diceva lei, signor Presidente, a proposito delle pubblicazioni fatte da banche o da enti. È vero che in genere la banca o l'ente fa delle edizioni fuori commercio, ma le fa in numero limitato e ne fa un numero uguale da mettere in commercio: questo avviene sempre, o quasi. Se poi la banca o l'ente fa una tiratura di 100 o 50 copie di una pubblicazione destinata esclusivamente a un ristretto numero di persone o enti, non credo che questo possa interessare il depositato: altrimenti anche le piccole pubblicazioni realizzate da chiunque e fatte stampare in poche copie per gli amici, pur essendo fuori commercio dovrebbero essere inviate al deposito. E in questo modo arriveremmo veramente ad avere milioni di esemplari di documenti depositati: le biblioteche scolastiche o comunali, ad esempio, potrebbero riempirsi di opere di autori anche di poca valenza che fanno il loro libretto, magari di poesie, e poi lo inviano gratuitamente alla biblioteca.

Per quanto riguarda i volumi storici, invece, il riferimento lo troviamo, sempre nel comma 3, laddove si parla di «riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio»: quelle sì è bene che vengano tutte inviate al deposito.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 3.3.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

LORENZI. Signor Presidente e colleghi, intervenendo sull'emendamento 3.4 vorrei richiamare la vostra attenzione un pò su tutto il discorso che stiamo affrontando. Io non ho avuto la possibilità di intervenire prima su questo provvedimento perchè non ero presente alla discussione

a causa di impegni di missione ed ora mi trovo di fronte ad un emendamento, il 3.4, che è «tutto un programma», insieme a quello che lo stesso presentatore ha preannunciato, il 4.4.

Io non so se non vi rendete conto (o se fingete di non rendervene conto) che qui, di fronte a dei pretesti culturali di conservazione del patrimonio, si devono fare delle altre considerazioni: che ci si sta orientando nella direzione di un controllo a tutto campo, in poche parole in direzione di una politica che porta alla censura; e se andremo ancora più avanti su questa strada potremo arrivare anche ad uno Stato di polizia e di repressione.

Sono molto contento che queste mie parole siano registrate, perchè credo che quello che dico sia importante e grave: soprattutto grave. Quindi desidero richiamare in modo pesante l'attenzione della Commissione su questo punto. Mentre, infatti, il comma 2 dell'articolo 4, norma contenuta anche nel disegno di legge n. 875, che firmai anch'io, stabiliva che i documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione e lasciava quindi un certo margine (che, sia chiaro, non era sufficiente), in questo modo, abolendo completamente quel termine e adottando l'obbligo del marchio, e quindi della registrazione completa, si fa venir meno la libertà sancita dalla Costituzione. Dobbiamo allora prendere atto che, dai dichiarati scopi di preservazione culturale, passiamo a degli altri scopi, che non erano probabilmente quelli ufficialmente concepiti all'inizio, o almeno non erano nelle intenzioni dei diversi firmatari dei disegni di legge.

Chiedo ai colleghi che riflettano serenamente sull'importanza, sulla pesantezza di questi due emendamenti, sulle implicazioni che presenta: se dovessero essere approvati, si creerebbe probabilmente una diga che adito a delle distorsioni che non erano nelle intenzioni nè della Commissione nè dei singoli commissari.

Passando poi a un discorso diverso rispetto a quello della libertà di stampa in generale, devo dire che mi preoccupa anche la questione della proprietà intellettuale di un prodotto particolarmente importante, che può passare attraverso la stampa di un tipografo il quale deve sentirsi tenuto a trasmettere il documento. Noi sappiamo che oggi, con lo sviluppo dell'informatica, è impossibile tenere sotto controllo tutte le informazioni che circolano. Può accadere che qualcuno faccia una scoperta estremamente importante a livello industriale, militare o scientifico, di cui abbia, quindi, la proprietà intellettuale: ebbene, nella complessa società in cui viviamo, tale prodotto sarebbe soggetto a diversi pericoli, come quelli della sottrazione, della manomissione, della censura. Il mio discorso è molto semplice: questa logica lascia spazio al rischio che vengano lesi le libertà di stampa e di pensiero e il principio di libera intrapresa economica sanciti nella Costituzione. Già il termine di quindici giorni dalla prima distribuzione stabilito per effettuare il deposito legale consentirebbe sicuramente di censurare qualsiasi opera ritenuta pericolosa. Figuriamoci se venisse meno la previsione di tale termine, come propone il senatore Bucciero con gli emendamenti 3.4 e 4.4!

Si potrebbe risolvere il problema in modo molto semplice: basterebbe introdurre il concetto di top secret, un limite oltre il quale non si

possa andare. Nel momento in cui si dovesse superare tale limite, per ragioni di sicurezza pubblica il discorso verrebbe a cadere, o comunque investirebbe in termini privati e personali l'autore dell'opera (che può avere, ripeto, carattere industriale, scientifico, militare). Ma questo è un discorso di ordine generale. Con la proposta che è stata fatta si rischia di ledere la libertà di stampa, quindi spero che il termine dei quindici giorni non venga soppresso, ma semmai aumentato.

Sono dunque contrario all'emendamento 3.4, anche se la norma del testo non mi lascia del tutto tranquillo; e mi auguro di aver reso i colleghi partecipi delle mie preoccupazioni.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. sono contrario all'emendamento 3.4, perchè propone delle condizioni particolarmente vessatorie nei confronti degli editori. Vorrei però dire al senatore Lorenzi che non condivido una visione così allarmata e catastrofica delle condizioni di libertà nel nostro paese. Non mi sembra che esista concretamente un pericolo di regime autoritario, vessatore, o che introduca pretestuosamente forme di censura. Per quel che vale il parere di un collega, vorrei contribuire alla serenità d'animo del senatore Lorenzi dicendo che non mi sembra che questo disegno di legge vada verso una forma di censura mascherata. Sono sensibile alle istanze di libertà, ma non mi sembra, ripeto, che questo provvedimento si inserisca in un quadro di particolare allarme, che chiamerebbe tutti noi ad una vigilanza democratica.

Coerentemente, in sede di esame dell'articolo 4 esprimerò parere contrario anche sull'emendamento 4.4, perchè ritengo che sia opportuno mantenere il termine di quindici giorni entro il quale i documenti devono essere consegnati.

Intanto, ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 3.4 che, come ho detto, mi appare particolarmente vessatorio, ma non, senatore Lorenzi, antidemocratico oppure prefigurante una cultura di regime o uno Stato poliziesco.

LORENZI. La mia osservazione era duplice.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Credo che le preoccupazioni così enfatiche del senatore Lorenzi siano francamente eccessive. L'Italia corre tanti rischi, ma questo no. Esprimo pertanto parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

MARRI. Vorrei dire anzitutto che anch'io trovo eccessive le preoccupazioni del senatore Lorenzi.

In secondo luogo vorrei far rilevare che il disegno di legge già prevede per l'editore l'obbligo di depositare una copia dell'opera. L'emendamento presentato dal senatore Bucciero non fa che invitare l'editore, prima di mettere in vendita l'opera, a fornire un documento. Mi sembra giusto che, se c'è l'obbligo di depositare una copia, non si possa mette-

re in vendita l'opera stessa prima ancora di averla depositata. Pertanto Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento.

MASULLO. Signor Presidente, ci rendiamo perfettamente conto della delicatezza del problema sollevato dal senatore Bucciero e della discussione che ne è derivata. Vorrei precisare anzitutto che anch'io ritengo infondate le preoccupazioni del collega Lorenzi, non tanto in punto di fatto quanto proprio in punto di principio. Ove vi fosse un tentativo di controllo poliziesco non sarebbe certamente necessario il deposito legale, perchè in tutti i regimi il controllo poliziesco avviene su qualunque cosa si faccia, quindi anche sulle opere non depositate. Allora non è questo il problema.

D'altra parte, non dobbiamo spaventarci del principio del deposito legale e della dichiarazione preventiva, perchè procedure analoghe sono state già adottate anche in molti altri paesi. In Francia, per esempio, i libri stampati recano l'indicazione del deposito legale. Però è anche necessario riequilibrare la preoccupazione, secondo me legittima, del collega Bucciero con un rapporto adeguatamente fiduciario nei confronti del cittadino. Non possiamo, cioè, stabilire un controllo preventivo sull'adempimento della norma. Capisco le ragioni pratiche che hanno spinto il collega Bucciero a presentare un emendamento di tale tenore, tuttavia la legislazione, per essere corretta ed efficace, deve risultare equilibrata: è necessario quindi stabilire il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza dell'adempimento del deposito legale e il rispetto della libertà del singolo, che non significa libertà di fare ciò che gli piace, ma di rispettare la legge.

L'obbligo viene sancito – lo voglio ricordare – al comma 2 dell'articolo 4 (quindi non siamo disarmati da un punto di vista giuridico), solo che non è stabilito in modo così fortemente impositivo da costituire una sorta di controllo preventivo sull'adempimento della norma.

Pertanto, pur comprendendo e apprezzando le ragioni del collega Bucciero, voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.